

VADEMECUM SUGLI INCENTIVI PER SOSTITUZIONE INFISSI

(Art.1, comma 345 della legge finanziaria 2007- Aggiornato al 20 Aprile 2015)

REQUISITI GENERALI CHE L'IMMOBILE OGGETTO D'INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:

- ✚ *alla data della richiesta di detrazione, deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;*
- ✚ *deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;*
- ✚ *deve essere dotato di impianto di riscaldamento;*
- ✚ *in caso di demolizione, dal 21 agosto 2013, qualora l'intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come "ristrutturazione edilizia" (ossia l'immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del D.M.1444/68), si ritiene agevolabile la ricostruzione dell'immobile con il solo rispetto della volumetria di quello preesistente;*
- ✚ *in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.*

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- ✚ *l'intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);*
- ✚ *deve delimitare un volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati;*
- ✚ *deve assicurare un valore di trasmittanza termica (U_w) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.*

ALTRE OPERE AGEVOLABILI:

- ✚ *scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l'infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l'apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra.*

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA (da conservare a cura del cliente):

- ✚ *l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla documentazione tecnica in possesso del cliente o calcolato secondo le modalità indicate nella nostra faq n°39) e asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.*
- ✚ *in alternativa, la certificazione del produttore dell'infisso che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.*
- ✚ *un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi che può essere riportato:*
 - ✓ *all'interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già parlato), in una zona a campo libero;*
 - ✓ *in un'autocertificazione del produttore;*
 - ✓ *nell'asseverazione.*
- ✚ *Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti di tipo "amministrativo":*
 - ✓ *fatture relative alle spese sostenute;*
 - ✓ *ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;*
 - ✓ *ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale di tipo "tecnico":*

- ✓ schede tecniche;
- ✓ originali inviati all'ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente);
- ✓ nel caso di interventi che non interessano singole unità immobiliari, dal 4 agosto 2013, l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).

✚ Documentazione da trasmettere all'ENEA esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto (ad esempio la sostituzione di infissi), come da dichiarazione di conformità.

✚ solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione consiste in: Allegato F al "decreto edifici";

✚ in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la documentazione è la seguente:

- ✓ Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all'Allegato A al "decreto edifici";
- ✓ Scheda descrittiva dell'intervento (Allegato E al "decreto edifici");

✚ documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

- ✓ Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattare il ns. staff al Numero Verde gratuito nazionale

Cordiali saluti e buon lavoro, Lo staff di Systech Italia

Systech Italia Srl

P. Iva 02622030597
Via Ufente, 20 C/O Torre Pontina
int. H - 29° piano 04100 Latina
Tel.: +39 0773 411008 (4 linee)
Fax.: +39 0773 606064 (2 linee)
Fax.: +39 0773 1875180 (Web-Fax)
Mail: info@systechsrleu
URL: www.systechsrleu

